



TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
ORDINANZA EX ART. 127ter c.p.c.

Il Giudice, dott.ssa [REDACTED]
letti gli atti del fascicolo r.g. n. 1512/2021,
a scioglimento della riserva di cui all'udienza che precede,
premesso che con decreto in data 7.3.2023 è stata fissata l'udienza del 16.3.2023, dando comunicazione alle Parti delle peculiari modalità di trattazione della stessa, in conformità all'art. 127ter c.p.c.,
rilevato che le Parti hanno depositato note scritte, ove hanno insistito nelle rispettive istanze istruttorie,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

letti gli atti e i documenti di causa nonché le note scritte d'udienza,
premesso che, nel caso di specie, l'Attore ha agito contro la Regione Emilia-Romagna al fine di ottenere il risarcimento del danno subito a seguito dell'evento dannoso occorso in data 11 settembre 2018, quando - a bordo della propria motocicletta sulla strada per Bardi SP4 nel Comune di Fiorenzuola - impattava con un cinghiale, causando la morte dell'animale e riportando lesioni personali e danni al proprio veicolo;
rilevato che, ai fini del risarcimento dei danni cagionati da attraversamento di animali selvatici, va applicato il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2052 c.c. ed il soggetto pubblico legittimato passivo della richiesta risarcitoria è la Regione, in quanto gli animali selvatici rientrano, ai sensi della L. 157 del 1992, nel patrimonio indisponibile dello Stato (in questo senso, da ultimo Cass. civ. sez. VI, 23/09/2022, n. 27931: *"i danni cagionati dalla fauna selvatica sono risarcibili dalla Pubblica Amministrazione a norma dell'art. 2052 c.c., giacchè, da un lato, il criterio di imputazione della responsabilità previsto da tale disposizione si fonda non sul dovere di custodia, ma sulla proprietà o, comunque, sull'utilizzazione dell'animale e, dall'altro, le specie selvatiche protette ai sensi della l. n. 157/1992 rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura e alla gestione di soggetti pubblici in funzione della tutela generale dell'ambiente e dell'ecosistema; nell'azione di risarcimento del danno cagionato da animali selvatici a norma dell'art. 2052 c.c., la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla Regione, in quanto titolare della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, nonché delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se eventualmente svolte - per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari - da altri enti; la Regione può rivalersi (anche mediante chiamata in causa nello stesso giudizio promosso dal danneggiato) nei confronti degli enti ai quali sarebbe in concreto spettata, nell'esercizio di funzioni proprio o delegate, l'adozione delle misure che avrebbero dovuto impedire il danno"*);
rilevato che, in materia di danni da fauna selvatica, a norma dell'art. 2052 c.c. grava sul danneggiato l'onere di dimostrare il nesso eziologico tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo, mentre spetta alla Regione fornire la prova liberatoria del caso fortuito, dimostrando che la

condotta dell'animale si è posta del tutto al di fuori della propria sfera di controllo, come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile o, comunque, non evitabile neanche mediante l'adozione delle più adeguate e diligenti misure - concretamente esigibili in relazione alla situazione di fatto e compatibili con la funzione di protezione dell'ambiente e dell'ecosistema - di gestione e controllo del patrimonio faunistico (Cass. Civ., sez. VI, 22/12/2022, n. 37595);

rilevato che, più precisamente, il danneggiato che lamenti di aver subito un danno da un animale selvatico deve dimostrare: il danno, la dinamica del sinistro, il nesso causale tra la condotta dell'animale e l'evento dannoso nonché l'appartenenza dell'animale ad una delle specie tutelate dalla L. 157/1992 o al patrimonio indisponibile dello Stato; inoltre, ai sensi dell'art. 2054, comma 1, c.c., il danneggiato deve anche provare di aver utilizzato ogni opportuna cautela alla guida; viceversa, la Regione è tenuta a fornire la prova liberatoria del caso fortuito, dimostrando che la condotta dell'animale, totalmente estranea alla propria sfera di controllo, si è posta quale causa autonoma, eccezionale ed imprevedibile del sinistro;

considerato che, alla luce del rapporto stilato da Carabinieri di Carpaneto Piacentino all'esito dell'incidente, la visibilità del tratto stradale interessato era sufficiente ed inoltre la strada presentava un fondo stradale idoneo alla circolazione, in quanto asfaltato, rettilineo ed asciutto, nonché caratterizzato da una illuminazione sufficiente e dalla presenza di dovuta cartellonistica verticale, tale da imporre agli utenti della circolazione una condotta prudente o comunque idonea ad evitare eventi illeciti;

considerato che, con la seconda memoria, l'Attore ha chiesto ammettersi prova per testi, mentre la Convenuta ha chiesto ammettersi c.t.u. volta ad accertare la natura e l'entità delle lesioni riportate nell'evento dannoso ed a quantificare la durata dell'inabilità temporanea ed il grado dell'invalidità permanente da esso derivate;

ritenuto che i capitoli di prova testimoniale articolati da Parte Attrice hanno ad oggetto circostanze già provate documentalmente ovvero pacifiche, sicché vanno rigettati;

ritenuto opportuno – prima di procedere con la c.t.u. medico-legale – disporre la comparizione personale delle Parti, al fine di interrogarle liberamente e di provocarne la conciliazione, anche in considerazione dell'esiguo importo oggetto di causa e dei tempi del procedimento;

visti gli artt. 117 e 185 c.p.c.,

fissa

per la comparizione personale delle Parti l'udienza del **9 maggio 2023 ore 11.15**, ricordando che *“quando è disposta la comparizione personale, le parti hanno facoltà di farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale il quale deve essere a conoscenza dei fatti della causa. La procura deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve attribuire al procuratore il potere di conciliare o transigere la controversia. Se la procura è conferita con scrittura privata, questa può essere autenticata anche dal difensore della parte. La mancata conoscenza, senza giustificato motivo, dei fatti della causa da parte del procuratore è valutata ai sensi del secondo comma dell'articolo 116”* (art. 185 co. 1 c.p.c.) nonché che il giudice *“se accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 92”* (art. 91 co. 1 c.p.c.).

Si comunicati.

Piacenza, 29 marzo 2023

il Giudice

dott.ssa Mariachiara Vanini